




COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 11/10/2013

N. 53 del Reg.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - DELIBERA DEL
C.C. N. 6 DEL 15.02.2000 - AGGIORNAMENTO

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 16.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- PIETRO ANGELO ANGELUCCI	SI	12- GABRIELE MARCHESE	SI
2- NICOLA ARGIRO'	SI	13- ARNALDO MARIOTTI	SI
3- STEFANO BATTISTA	SI	14- FABIO RASPA	SI
4- LUCIANO CILLI	SI	15- NICOLA SANNINO	SI
5- FILOMENA D'ADDARIO	SI	16- EUGENIO SPADANO	SI
6- DOMENICO DI STEFANO	NO	17- LUCIANO TORRICELLA	SI
7- TONY FAGA	SI		
8- VINCENZO IALACCI	SI		
9- TIZIANA MAGNACCA Sindaco	SI		
10- RINO MAIALE	SI		
11- TONINO MARCELLO	SI		

Presenti 16

Assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Michele SMARGIASSI**.

La seduta è PUBBLICA.

Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri ed assenti i Consiglieri Di Stefano, Sannino, D'Addario, Marchese, Mariotti, Cilli ed Angelucci. Sono altresì presenti tutti gli Assessori componenti la Giunta Municipale eccezion fatta per l'Assessore Faienza.

Si dà atto che alle ore 20:07, contemporaneamente all'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno rientrano in aula i Consiglieri Cilli, Mariotti, Marchese e Angelucci ed esce dall'aula il Consigliere Raspa.

Sono pertanto presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri ed assenti i Consiglieri Di Stefano, Sannino, D'Addario e Raspa.

Relazione il Sindaco

Visto il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2000;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 27 del suddetto regolamento al fine di consentire la sepoltura nel cimitero comunale anche delle persone residenti nelle zone limitrofe del comune di San Salvo (persone residenti nel comune di Cupello nei fabbricati ubicati in zona Ributtini, persone residenti nel comune di Vasto nei fabbricati ubicati nella zona limitrofa a strada Circonvallazione o persone residenti nel comune di Montenero nei fabbricati ubicati nelle zone rurali in C.da Padula);

Ritenuto opportuno integrare l'art. 52 del suddetto regolamento al fine di disciplinare gli aventi diritto alle concessioni;

Ritenuto opportuno modificare gli art. 57-60 del suddetto regolamento al fine di consentire ai concessionari che rinunciano ad un manufatto per averne un altro, il riconoscimento di una somma proporzionale agli anni di utilizzo;

Ritenuto opportuno integrare il regolamento di un nuovo articolo che disciplina la collocazione dei coniugi in loculi adiacenti;

Preso atto che in data 17.09.2013 si è riunita la Commissione Affari Generali per la discussione relativa all'aggiornamento del "Regolamento di polizia mortuaria";

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento di Polizia mortuaria nel seguente modo:

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali – Regolamento vigente

1. *Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.*
2. *Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.*
3. *Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.*

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali – Regolamento modificato

1. *Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:*

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel Comune di San Salvo o nelle zone limitrofe del Comune di San Salvo (persone residenti nel comune di Cupello nei fabbricati ubicati in zona Ributtini, persone residenti nel comune di Vasto nei fabbricati ubicati nella zona limitrofa a strada Circonvallazione o persone residenti nel comune di Montenero nei fabbricati ubicati nelle zone rurali in C.da Padula);
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 52 bis – Concessioni – Aveni diritto (Nuovo articolo)

1. Possono fare richiesta di concessione in vita:
 - a) le persone residenti nel Comune di San Salvo o nelle zone limitrofe del Comune di San Salvo (persone residenti nel comune di Cupello nei fabbricati ubicati in zona Ributtini, persone residenti nel comune di Vasto nei fabbricati ubicati nella zona limitrofa a strada Circonvallazione o persone residenti nel comune di Montenero nei fabbricati ubicati nelle zone rurali in C.da Padula);
 - b) le persone che, ovunque residenti, siano nate nel Comune.

Art. 57 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni - Regolamento vigente

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In Tal caso, sospetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, il rimborso di una somma pari

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 57 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni - Regolamento modificato

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati, il rimborso di una somma pari a:
 - $1/N$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto al fine di acquisirne un altro;
 - $1/(2 \times N)$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto senza acquisirne un altro.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua – Regolamento vigente

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. *In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciati il rimborso di una somma:*
 - *per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;*
 - *per concessioni perpetue, la misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.*
3. *Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 59.*
4. *La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.*

Art. 60 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua – Regolamento modificato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto al fine di acquisirne un altro;
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto senza acquisirne un altro;
 - per concessioni perpetue, la misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 59.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 60 bis – Collocazione in loculi adiacenti coniugi - Nuovo articolo

1. Nel caso di genitori entrambi deceduti, i figli possono richiedere la collocazione delle salme in due loculi adiacenti di tariffa pari o superiore, con oneri dello spostamento a loro carico. L'amministrazione può concedere immediatamente il/i loculo/i senza rispettare come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione, oppure, in caso di indisponibilità, provvederà in un momento successivo.
 - a. Nel caso di spostamento in loculo avente durata e tariffa pari a quelle del loculo precedente, saranno a carico del richiedente solo le spese per lo spostamento; la scadenza sarà quella della concessione precedente.
 - b. Nel caso di spostamento in loculo avente durata pari a quella del loculo precedente ma tariffa superiore, saranno a carico del richiedente le spese per lo spostamento e la differenza in valore assoluto delle tariffe vigenti al momento della richiesta; la scadenza della concessione sarà la stessa della concessione precedente.
 - c. Nel caso di spostamento in loculo avente durata e tariffa superiore a quella del loculo precedente, saranno a carico del richiedente le spese per lo spostamento e la differenza in valore assoluto delle tariffe vigenti al momento della richiesta; la scadenza della concessione del nuovo loculo verrà calcolata facendo decorrere gli anni dalla data di concessione del precedente loculo.

2. Il coniuge di un defunto può richiedere la concessione del loculo adiacente. L'amministrazione può concedere, se disponibile, immediatamente il loculo senza rispettare come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione, oppure, in caso di indisponibilità, provvederà in un momento successivo.

PROPONE

Di approvare gli articoli modificati ed i nuovi articoli del regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2000, come da allegato A.

Di stabilire che le modifiche al regolamento (allegato A) troveranno applicazione in tutti i contratti ancora da stipulare.

II CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia

Dato atto che alle ore 20:13 è rientrato in aula il Consigliere Raspa;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Marchese e Marcello, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia

Dato atto che alle ore 20:16 è uscito dall'aula il Consigliere Cilli

Uditi gli interventi dei Consiglieri Mariotti e Ialacci e quello del Sindaco, nel corso del quale quest'ultima ha proposto il seguente emendamento al regolamento di che trattasi: INSERIRE all'art. 27 comma 1, dopo le parole "salvo sia richiesta altra destinazione", l'inciso: "e salvo le disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria", come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Raspa e Argirò, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia

Dato atto che alle ore 20:25 è rientrato in aula il consigliere Cilli

Posto ai voti da parte della Presidenza l'emendamento proposto dal Sindaco

Con voto favorevole unanime palese reso per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 13 consiglieri presenti e votanti – Assenti: TRE (3) - Di Stefano, Sannino e D'Addario

DELIBERA

- Di approvare il suddetto emendamento;

a seguire

Posta ai voti da parte della Presidenza la proposta di deliberazione, così come emendata

Con voto favorevole unanime palese reso per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 13 consiglieri presenti e votanti – Assenti: TRE (3) - Di Stefano, Sannino e D'Addario

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione come emendata, con ogni più opportuna conseguenza di legge

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA – DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 15.02.2000

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, e **salve le disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria** sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel Comune di San Salvo o nelle zone limitrofe del Comune di San Salvo (persone residenti nel comune di Cupello nei fabbricati ubicati in zona Ributtini, persone residenti nel comune di Vasto nei fabbricati ubicati nella zona limitrofa a strada Circonvallazione o persone residenti nel comune di Montenero nei fabbricati ubicati nelle zone rurali in C.da Padula);
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 52 bis – Concessioni – Aventi diritto

1. Possono fare richiesta di concessione in vita:
 - a) le persone residenti nel Comune di San Salvo o nelle zone limitrofe del Comune di San Salvo (persone residenti nel comune di Cupello nei fabbricati ubicati in zona Ributtini, persone residenti nel comune di Vasto nei fabbricati ubicati nella zona limitrofa a strada Circonvallazione o persone residenti nel comune di Montenero nei fabbricati ubicati nelle zone rurali in C.da Padula);
 - b) le persone che, ovunque residenti, siano nate nel Comune.

Art. 57 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso di una somma pari a:
 - $1/N$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto al fine di acquisirne un altro;
 - $1/(2XN)$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto senza acquisirne un altro.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto al fine di acquisirne un altro;
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, nel caso in cui il concessionario o gli aventi titolo intendano restituire il manufatto senza acquisirne un altro;
 - per concessioni perpetue, la misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 59.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 60 bis – Collocazione in loculi adiacenti coniugi

1. Nel caso di genitori entrambi deceduti, i figli possono richiedere la collocazione delle salme in due loculi adiacenti di tariffa pari o superiore, con oneri dello spostamento a loro carico. L'amministrazione può concedere immediatamente il/i loculo/i senza rispettare come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione, oppure, in caso di indisponibilità, provvederà in un momento successivo.
 - a. Nel caso di spostamento in loculo avente durata e tariffa pari a quelle del loculo precedente, saranno a carico del richiedente solo le spese per lo spostamento; la scadenza sarà quella della concessione precedente.
 - b. Nel caso di spostamento in loculo avente durata pari a quella del loculo precedente ma tariffa superiore, saranno a carico del richiedente le spese per lo spostamento e la differenza in valore assoluto delle tariffe vigenti al momento della richiesta; la scadenza della concessione sarà la stessa della concessione precedente.
 - c. Nel caso di spostamento in loculo avente durata e tariffa superiore a quella del loculo precedente, saranno a carico del richiedente le spese per lo spostamento e la differenza in valore assoluto delle tariffe vigenti al momento della richiesta; la scadenza della concessione del nuovo loculo verrà calcolata facendo decorrere gli anni dalla data di concessione del precedente loculo.
2. Il coniuge di un defunto può richiedere la concessione del loculo adiacente. L'amministrazione può concedere, se disponibile, immediatamente il loculo senza rispettare come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione, oppure, in caso di indisponibilità, provvederà in un momento successivo.



Pareri

COMUNE DI SAN SALVO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2013 / 51

Ufficio Proponente: Appalti -Mutui e contratti

Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - DELIBERA DEL C.C. N. 6 DEL 15.02.2000 -
AGGIORNAMENTO

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Appalti -Mutui e contratti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Il Responsabile di Settore


Visto contabile

Economico e Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 09/10/2013



Responsabile del Servizio Finanziario

TORRICELLA MARIA SILVIA

Sesto punto all'O.d.G.: "Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria - Delibera C.C. n.6 del 15/02/2000"

PRESIDENTE:

Illustra il Sindaco, prego.

SINDACO:

Praticamente andiamo a modificare con questa Delibera il Regolamento di Polizia Mortuaria del 2000 cercando di registrare quelle che sono le dovute modifiche che si sono rese necessarie in base a quelli che sono i bisogni della città di San Salvo che sono emersi nel corso degli anni e che, in qualche maniera, incontrano anche l'interesse pubblico della città.

Quindi nel fare quello che deve fare ogni amministratore cioè di contemperare l'interesse dei cittadini, l'interesse privato con l'interesse pubblico abbiamo ritenuto opportuno modificare questo Regolamento anche perché ci siamo resi conto che nella sostanza attraverso la prassi che forse tutti in questo Ente avevano ignorato, di fatto erano state modificate.

Il primo riguarda la possibilità di essere ammessi nel cimitero comunale da parte di chi risiede nelle zone limitrofe di San Salvo ma che ha una vita assolutamente integrata con la nostra città, per cui con la modifica andremo a dare la possibilità a coloro che risiedono nelle zone limitrofe del Comune, come ad esempio nella zona che fa Comune di Vasto, nella zona che fa Comune di Montenero, la possibilità di essere seppelliti nel nostro cimitero così come tutte le persone che decedono nel nostro territorio e, questa è l'altra novità, la possibilità di essere seppelliti nel nostro cimitero da parte delle persone che sono nate a San Salvo ma che per varie ragioni di vita sono emigrate all'estero, dando quindi rilevanza a un'esigenza che è soprattutto di carattere effettivo di rientrare con la salma nel nostro territorio.

Quindi l'Art. 27 va a modificare questo Regolamento nella parte in cui disciplina la possibilità di sepoltura mentre l'Art. 52 disciplina le categorie che hanno diritto a chiedere l'assegnazione dei loculi cimiteriali, così come delle cappelle gentilizie.


Viene modificata anche una formula che sarebbe dovuta essere applicata nell'ipotesi in cui si rinunciava al loculo o alla cappella gentilizia.

Viene modificata in senso favorevole al cittadino per cui nell'ipotesi in cui un loculo non venisse utilizzato affatto o nell'ipotesi in cui la famiglia decidesse di spostare la salma il rimborso che deve essere dato al cittadino è calcolato secondo una formula che consente di parametrare effettivamente il rimborso alla durata di occupazione del loculo stesso, con una formula che è assolutamente migliorativa rispetto a quella del passato ad eccezione dell'ipotesi in cui la rinuncia viene fatta ma non viene fatta una nuova richiesta sempre all'interno del nostro cimitero.

Per cui nel primo caso, nell'ipotesi in cui si rinuncia ma si acquista un nuovo spazio si ha la formula che leggo che è $1/n$ che in sostanza va a fare un'operazione matematica che prevede la divisione della tariffa per gli anni di occupazione e la somma che ne risulta è ciò che deve essere detratta dall'importo del costo del loculo o della cappella.

Nell'ipotesi in cui si rinuncia ma non si chiede una contestuale assegnazione all'interno del nostro cimitero si applica la vecchia formula che è di minor favore verso il richiedente.

Si disciplina con lo stesso criterio la rinuncia ai manufatti che hanno una durata superiore a 99 anni o addirittura perpetua, sempre con il medesimo criterio di favor



nei confronti del richiederne, mentre si è introdotto ex novo un articolo che prevede la possibilità di ricollocare le salme dei coniugi o dei familiari in prossimità dei defunti. Anche questa è una norma che abbiamo sentito di dover accogliere proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini e che magari ha un valore non economico ma soprattutto morale perché ci siamo visti in questo anno e mezzo di Amministrazione avere moltissime richieste di coniugi, di vedovi che hanno espresso il desiderio di poter essere collocati accanto alla propria moglie o accanto al proprio marito, così anche per altri familiari.

Trattandosi proprio di Polizia Mortuaria si tratta di disposizioni che abbiamo introdotti proprio per raccogliere questa forma di rispetto verso il defunto che credo non debba mancare in una città che ha un forte senso di massima civiltà come la nostra città.

PRESIDENTE:

Dopo l'illustrazione interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazione di voto? Marchese, prego.

MARCHESE:

Io non so se questo punto è venuto in Commissione o meno, se ne avete discusso.

E' vero che bisogna trovare tutte le occasioni e le opportunità per poter dare le risposte e questo provvedimento cerca di andare in questa direzione, però credo che bisogna mettere anche i cittadini tutti quanti di fronte... devono rispettare le regole.

Faccio un esempio impopolare però credo che in questo consesso non dobbiamo fare soltanto le cose che ci fanno prendere i voti, dobbiamo dire le cose come stanno.

Allora io cittadino che ho costruito a San Salvo e che ho comprato il terreno, ho l'appartamento a 150.000 euro ho il terreno a 200 euro al mq ho speso x per comprare l'appartamento o per comprare il terreno.

C'è qualcun altro che ha fatto un'altra scelta è andato a Ributtini, facciamo l'esempio di Ributtini senza fare nessuno riferimento a nessuno, ha speso 100 euro, 70 euro ha speso di meno perché il mercato è il mercato e in quella realtà il mercato offre quello che è.

Allora questa è la domanda che pongo a me stesso e pongo a chi avanza questa proposta, possiamo mettere sullo stesso piano il cittadino di San Salvo che ha rispettato le regole e le condizioni di questa città e un altro che ha fatto un'altra scelta?

Questa è la domanda che pongo a me stesso e che pongo a voi, Sindaco a te in prima persona ma a tutto il Consiglio Comunale.


Io credo che ci sia qualcosa che stride, io inviterei a riflettere rispetto ad una questione del genere, non dico che noi non dobbiamo dare la possibilità di seppellire anche a chi abita a Ributtini o a chi abita in via Circonvallazione o quant'altro perché poi sono cittadini di questa città, ma quantomeno ad avere delle condizioni diverse io questo lo valuterei con molta attenzione. Questa è la riflessione che pongo alla Maggioranza.

PRESIDENTE:

Ha chiesto la parola il Consigliere Marcello, prego.

MARCELLO:

Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Marchese per lo spunto.



Io anche ho fatto questa riflessione più di una volta e mi sono anche confrontato con le persone che sono andate ad abitare magari a Ributtini anziché su San Salvo.

Spesso non è la condizione economica di aver comprato il terreno ad un prezzo più vantaggioso a Ributtini o a San Salvo, però è vero che il nostro territorio è limitato come confini, non abbiamo un'estensione di territorio di San Salvo che va al di là di alcuni parametri.

La scelta di andare a Ributtini è stata anche quella che su San Salvo, ma non per polemizzare questo che sia chiaro, non abbiamo fatto una scelta in passato su un PR di rendere una zona residenziale, cioè con bassi indici di cubatura, altezze limitate dove uno magari si vuole fare una casa in maniera più tranquilla e invece la mattina dopo si alza e si trova il palazzo a 13,50 metri.

Ma, ripeto, questo non è per polemizzare, è un dato di fatto che parecchi... (Intervento f.m.) assolutamente perché il PR ha gli anni che ha, quando è stato fatto aveva diverse esigenze, probabilmente non ci si è neanche pensato.

Quindi, ripeto, è questa la decisione che fa andare questa Amministrazione incontro a queste persone che poi alla fine sono tutti cittadini la maggior parte di San Salvo che se vogliono rientrare a San Salvo dopo vita terrena ben accettati da questa città.

Grazie.

PRESIDENTE:

Consigliere Mariotti, prego.

MARIOTTI:

Io non ho contrarietà su queste modifiche. Mi pongo solo un problema ma credo che sia stato valutato dal Sindaco, dall'Amministrazione può darsi pure che sono modificate le regole e io non le ho registrate.

Secondo la legge mortuaria per andare da un Comune all'altro ci vuole il permesso, da un Comune all'altro la salma deve essere autorizzata dal Sindaco quindi su questa norma che noi ospitiamo chi abita in Comuni con termini che sono cittadini nostri questo va benissimo, fatta salva la legge.

Perché dico questo? Perché sempre con la mia distrazione quando ho amministrato, Sindaco, mi sono posto il problema quando abbiamo sanato il cimitero che sta sul Comune di Vasto e l'abbiamo fatto facendo approvare una Delibera come particellare proprio, come piano particolareggiato dal Consiglio Comunale di Vasto poi mi sono posto il problema e Gabriele Marchese, che ha succeduto a me, l'ha completato di collegare i due cimiteri, perché mentre prima ogni volta che portavamo una salma al cimitero era una violazione di legge, adesso si entra dal cimitero su San Salvo e quindi si passa da un cimitero all'altro ma senza sconfinare.

Quindi non so se sono stato chiaro, sui contenuti sono d'accordo però va fatto salvo non può essere questo Consiglio Comunale ad assumersi eventuali responsabilità sulla violazione della legge mortuaria, chi abita a Montenero, chi abita a Vasto, chi abita a Cupello che noi li ospitiamo dentro la struttura cimiteriale però si devono munire del permesso, non quelli che stanno in orizzontale parliamo dei familiari.

PRESIDENTE:

Ha chiesto la parola il Consigliere Ialacci, prego.



IALACCI:

Grazie Presidente. Saluto la Giunta, il Consiglio e chi ci sta ascoltando.

Questo Regolamento è stato portato in Commissione, è stata fatta anche un'ampia discussione, abbiamo valutato di effettuare queste modifiche prima di tutto per andare anche incontro alle esigenze dei cittadini perché a dire la verità non è molto chiaro come veniva fatto prima il calcolo, cioè se io prendevo un loculo e poi lo volevo restituire non riesco a capire come veniva fatto il calcolo, veniva applicata questa formula o no? Non mi è chiaro come veniva applicato, non sono riuscito a capire.

Seconda cosa, già mi risulta che venivano i cittadini di Ributtini ospitati a San Salvo, come ci venivano senza rispettare un Regolamento?

Perché il Regolamento dice che non ci potevano venire.

Quindi noi adesso l'abbiamo regolamentato e ci possono venire, prima veniva fatto così chi sì e chi no, noi l'abbiamo regolamentato, prima ci venivano io lo so che ci venivano, sono stati ospitati al cimitero di San Salvo cittadini che abitavano a Ributtini.

Quindi adesso l'abbiamo regolamentato, questa formula è stata ben definita adesso è chiaro quello che dobbiamo fare, quindi questo è il Regolamento. Grazie.

PRESIDENTE:

Ha chiesto la parola il Sindaco. prego può intervenire.

SINDACO:

Se riteniamo possiamo fare chiaramente salvo il richiamo alla legge sempre da un punto di vista di redazione della norma molto chiara, però è evidente.

Mi premeva solo sottolineare che in realtà questa è una facoltà che concediamo ai residenti di altri Comuni, è chiaro che poi la famiglia del de cuius dovrà farsi carico di farsi autorizzare, quindi non è obbligatorio.

Per cui nel caso in cui la famiglia del morto dovesse decidere di farlo seppellire nel nostro Comune dovrà farsi carico anche di farsi autorizzare.

Però io non credo sia un problema introdurre "salvo le disposizioni di legge" che poi in sostanza disciplinano proprio questo iter, cioè il Consiglio Comunale oggi dice all'abitante ad esempio di Ributtini "guarda che se vuoi da oggi in poi puoi venire lecitamente però ti devi far carico di farti autorizzare dal tuo Sindaco".

Ampliamo in sostanza le facoltà a chi poi in realtà vive già qui a S. Salvo.

Magari prepariamo un Emendamento per introdurre "salvo quanto previsto...", Segretario lo vuoi scrivere? (Intervento f.m.)

PRESIDENTE:

Al microfono Sindaco.

SINDACO:


Art. 27 e lo possiamo scrivere al punto B alla fine... (Intervento f.m.)

SEGRETARIO:

Vi rileggo, nel cimitero comunale, salvo se richiesta altra destinazione e noi inseriamo *salve le disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria sono seppellite...*

PRESIDENTE:

Ha chiesto la parola il Consigliere Raspa, prego.



RASPA:

Grazie Presidente. La mia è solo una piccola precisazione che vorrei fare.

Questo Regolamento io l'ho ritenuto da sempre un po' ambiguo perché sapevo la conoscenza di questi problemi che si verificavano.

Però noi dobbiamo partire anche da un'altra cosa, dobbiamo fare anche un'altra considerazione che noi parte del cimitero ce l'abbiamo collocato sul territorio di Vasto, questo è un problema che noi purtroppo ce lo portiamo da subito dopo la guerra perché ci sta praticamente un problema serio di confinamento di territori perché se noi dovessimo parlare del territorio di S. Salvo su via Circonvallazione il territorio di S. Salvo, secondo la mappa militare, finisce al Torrente Buonanotte, mentre quanto è stato riportato in catasto c'è stata una traslazione dei confini e hanno fatto il confine catastale a monte del Torrente Buonanotte, non l'hanno riportato sul vero confine che è il Torrente Buonanotte.

Noi sappiamo che Vasto, S. Salvo e Cupello praticamente chi lo delimita è il Torrente Buonanotte, questo è un dato di fatto.

Quindi questa non è una nota critica a chi ha fatto questo Regolamento, questo Regolamento è stato fatto in questo modo anche per avvantaggiare quelle persone che stando effettivamente sul territorio di S. Salvo, perché io lo ritengo territorio di S. Salvo quello, catastalmente purtroppo è territorio di Vasto.

Quindi penso che questo dell'Emendamento sia la soluzione migliore per togliere anche le preoccupazioni al Consigliere Marchese perché si è posta la domanda per non fare discriminazioni. Grazie.

PRESIDENTE:

Bene, ha chiesto la parola il Consigliere Argirò, prego.

ARGIRO':

E' un argomento che veramente mi era sfuggito. Art. 52 bis "concessioni aventi diritto", era solo una precisazione, Sindaco se ti occupi di Polizia Mortuaria il Vicesindaco...

Se noi vogliamo con l'Art. 52 bis "concessioni aventi diritto" al punto B *tutelare le persone che, ovunque residenti, siano nate ne Comune* noi tuteliamo persone che risalgono il più giovane forse al 1960 perché da allora non si è nati più nel nostro Comune, quindi se volevamo mettere una postilla... (Intervento f.m.) dagli anni '60 non si nasce più nel Comune di S. Salvo..


Mettere, non so come, lo improvviso, oppure nata negli ospedali di Termoli, Vasto... o la togliamo questa cosa senno'... (Intervento f.m.) per capire.

PRESIDENTE:

Al microfono! Mariotti, prego.

MARIOTTI:

E' stata modificata la legge credo qualche anno fa che ha corretto questa cosa, per cui se mia figlia nasce a Lanciano però io sono residente a S. Salvo lei nasce a S. Salvo, c'è una legge nazionale che ha risolto il problema. (Intervento f.m.)



PRESIDENTE:

Quindi il problema non c'è allora... (Intervento f.m.)

SEGRETARIO:

Se io abito a Cupello e nasco a Vasto vengo registrato all'Anagrafe di Cupello come nato a Vasto.

PRESIDENTE:

Va bene, allora le dichiarazioni di voto a questo punto mi pare non ce ne siano.

Possiamo allora passare alla votazione del provvedimento però prima votiamo l'Emendamento che è stato proposto poco fa, l'Emendamento è all'Art. 27 *ammissione del cimitero nei reparti speciali*, al punto 1 dopo *altra destinazione* aggiungere e *salve le disposizioni di legge in materia di...* (continua lettura)


Chi è favorevole? 14. Chi è contrario? 0. Chi si astiene? 0.

A questo punto possiamo votare la proposta così come è stata emendata.

Chi è favorevole? 14. Chi è contrario? 0. Chi si astiene? 0

Unanimità.


È un Regolamento quindi non c'è bisogno di votare l'immediata esecutività.



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 10 OTT. 2013

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL. PP. - ESPROPRI - PATRIMONIO
(Ing. re Franco Masciulli)



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data _____

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Rag. Maria Silvia Torricella)

IL PRESIDENTE
F.to *(Dott. Eugenio Spadano)*



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *(Dott. Michele Smargiassi)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (www.comune.sansalvo.ch.it/albo_pretorio_on_line/home.php) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al n. 2727.

Li 8 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *(Dott. Michele Smargiassi)*

ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 4 DIC. 2013 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000

San Salvo, li 8 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *(Dott. Michele Smargiassi)*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Smargiassi)

STAFF1 DIREZIONE E CONTROLLO

N. 3046/2013 Reg.ON LINE

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE **(deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 11/10/2013)**

Copia della presente deliberazione viene ripubblicata all'Albo Pretorio
Elettronico (ON LINE)

per **quindici giorni dalla data odierna** ai sensi del secondo comma
dell'art. 49 del vigente Statuto Comunale.-

San Salvo 12 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Aldo D'Ambrosio

